
I PUNTI ESSENZIALI DA CONSIDERARE

- 1) i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici sono attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi se ricadono nell' Allegato I del DPR 151/2011 – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m²;
- 2) i bar e i ristoranti di norma non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell'Allegato I del sopracitato decreto.
- 3) i bar e i ristoranti inseriti nelle attività soggette di cui al punto 1 (per esempio, a servizio di teatri, di discoteche ecc.) diventano loro pertinenze e pertanto soggiacciono alle specifiche disposizioni contenute nelle regole tecniche di sicurezza antincendio (D.M 19/08/1996 o Codice di prevenzione incendi);
- 4) se nei bar e nei ristoranti si svolgono attività accessorie (musica dal vivo e karaoke) in maniera tale che l'intrattenimento assume carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), allora i locali diventano attività di “pubblico spettacolo” e necessitano di un nuovo inquadramento complessivo alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. con eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o codice di prevenzione incendi); analoga considerazione va fatta se all'interno degli esercizi pubblici si svolge attività danzante;
- 5) i bar e i ristoranti, anche se non rientrano nella casistica di cui ai punti 3 e 4, sono comunque quasi sempre identificabili come luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e come tali per essi il datore di lavoro deve adottare le relative misure di sicurezza antincendio che scaturiscono dalla valutazione del rischio sviluppata sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021. Contestualmente, per la gestione della sicurezza antincendio (in esercizio e in emergenza), trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.M. 2 settembre 2021 il quale, tra l'altro, prevede la predisposizione di un piano di emergenza nei seguenti casi:
 - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
 - **luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;**
 - luoghi di lavoro rientranti nell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette).

Da notare che il secondo caso (evidenziato) fa riferimento al numero complessivo di presenti (a qualsiasi titolo) in cui ovviamente rientrano anche gli avventori da sommare ai lavoratori occupati nell'attività.

Si richiama, infine, l'attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell'attività.

Bar e ristoranti

DI NORMA NON SONO soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi **PERCHE' NON** ricadono nell'Allegato I del DPR 151/2011 – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m e non rispondono a norme specifiche

Domande di verifica

si svolgono in essi attività accessorie (musica dal vivo e karaoke) in maniera tale che l'intrattenimento assume carattere prevalente o è di tipo danzante?

Si

No

Sono inseriti in locali di pubblico spettacolo o intrattenimento (per esempio, a servizio di teatri, di discoteche ecc.)?

Si

No

Sono luoghi di lavoro?

No

Non rispondono a specifiche norme

Si

Locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici

Seguono le procedure autorizzative previste dal TULPS (semplificate se di capienza fino a 200 persone);



Sono anche soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi **SE** ricadono nell'Allegato I del DPR 151/2011 – attività n. 65, cioè **SE** hanno capienza superiore a 100 persone o superficie superiore ai 200 m²;



Seguono le disposizioni tecniche di prevenzione incendi previste dalle specifiche regole tecniche (DM 19.08.1996 o codice di prevenzione incendi);

valutazione del rischio sviluppata sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021;
gestione della sicurezza antincendio (in esercizio e in emergenza) secondo D.M. 2 settembre 2021 con predisposizione di un piano di emergenza se luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori.